

ma Heri nella C. 2

STATUTO ORGANICO

dell'Opera Pia

Ospedale Raimondi Francesco


IN

PROSPIANO



BUSTO ARSIZIO
TIPOGRAFIA ORFANOTROFIO CIVICO MASCHILE

1925



STATUTO ORGANICO

CAPO I.^o

Istituzione - Scopi - Mezzi.

Istituzione.

ART. 1.^o — L'Opera Pia Ospedale RAIMONDI FRANCESCO in PROSPIANO, frazione del Comune di Gorla Minore, istituita dal fu Francesco Raimondi colle sue testamentarie disposizioni 24 Novembre 1825 e 4 Aprile 1826 e da quelle preliminari 3 Marzo 1818 e 4 Agosto 1820 del fu Gaspare Raimondi, è regolata dalla legge 17 Luglio 1890 N. 6972 serie 3.^a sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamento amministrativo e di contabilità.

Scopo

ART. 2.^o — Suo principale scopo è il ricovero, mantenimento ed assistenza di poveri infermi massime cronici in quel numero che sarà compatibile colle sostanze, preferendo specialmente quelli dei Comuni di Gorla Minore, Prospiano e S. Giorgio su Legnano in modo che debbonvi essere sempre due piazze disposte o disponibili in favore di ognuno dei paesi suddetti, come pure una piazza nei modi come sopra a favore di Gorla Maggiore, le quali piazze, ritenuta sempre la povertà e miserabilità di chi deve occuparle saranno non meno di due per i cronici e le rimanenti per altri ammalati.

ART. 3.^o — Qualora le rendite permettessero altre piazze queste saranno occupate dai poveri infermi dei comuni suddetti ed altri vicini a dettame dell'Amministrazione. Vi sono pure ammessi oltre i sette occupanti le piazze gratuite, ammalati dei comuni predetti sempre compatibilmente colla disponibilità dei letti e dietro pagamento della normale giornaliera pensione da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione e da approvarsi dall'Onor. Giunta Provinciale Amministrativa.

ART. 4.^o — Gli ammalati che devono occupare le piazze gratuite sono proposti dai Parroci per tempo di detti Comuni rispettivamente pel numero loro assegnato. L'accettazione è subordinata al parere deliberativo del Consiglio d'Amministrazione. In via d'urgenza il Consigliere Delegato potrà autorizzare ammissioni, salvo ad ottenerne la ratifica nella prima successiva adunanza.

ART. 5.^o — Suo scopo secondario:

a) L'erogazione di 4 doti di lire cento milanesi cadauna corrispondenti a L. 66,66 italiane a povere figlie preferendo quelle dei coloni del testatore, intendendo per tali quelle che all'epoca dell'assegnazione e conferimento della dote siano alla diretta dipendenza dell'Amministrazione.

Qualora in qualche anno non ve ne fossero di queste maritande, due di esse doti saranno conferite dall'Amministrazione a due nubende povere di S. Giorgio su Legnano, una a nubenda di Prospiano e l'altra a nubenda di Gorla Minore.

ART. 6.^o — Le aspiranti ai sopradetti sussidi dotali dovranno avere l'età dai 15 ai 35 anni e fra le stesse verranno preferite quelle aventi i migliori titoli seguendo questo ordine: 1.^o orfane di padre e madre - 2.^o orfane di padre - 3.^o orfane di madre; per le altre a parità di circostanze quelle più indigenti e costumate.

Dette doti potranno essere conferite anche mediante sorteggio quando l'Amministrazione lo ritenesse opportuno e nel caso che le aspiranti fossero in numero superiore agli assegni disponibili. Potranno solo aspirare alle doti le donzelle il cui padre da almeno 5 anni è alla dipendenza dell'Opera Pia in qualità di colono.

ART. 7.^o — Pel conseguimento della dote le aspiranti dovranno provare mediante certificato di avere celebrato il matrimonio civile, presentando contemporaneamente l'attestato di moralità del Sindaco del Comune ed un atto di notorietà pure rilasciato da questi, costante che la nubenda aspirante appartiene a famiglia di coloni del pio testatore alla diretta dipendenza dell'Amministrazione. Perderanno il diritto alla dote le nubende dei coloni che all'epoca del conferimento ed assegnazione della dote abbiano cessato di lavorare i fondi dell'Opera Pia.

ART. 8.^o — Non avranno diritto alla dote quelle nubende le quali avessero tenuto notoriamente cattiva condotta, fossero incorse nelle condanne penali indicate all'art. 22 della legge Comunale e Provinciale 4 Maggio 1898 N. 164 od avessero oltrepassato il 35.^o anno di età.

La dote fra l'assegnazione ed il pagamento, deve essere depositata

alla Cassa Postale di Risparmio con libretto intestato all'O. P. e vincolato alla beneficiata.

ART. 9.^o — Le doti, che in qualche anno si rendessero disponibili per mancanza d'aspiranti, saranno aggiunte a quelle da distribuirsi nell'anno successivo e verranno erogate in conformità alle precedenti disposizioni.

ART. 10.^o — Le domande per ottenere gli assegni dotali dovranno essere presentate all'Ufficio del Luogo Pio non oltre il 31 Dicembre dell'anno avanti il quale si fa il conferimento, corredate dai certificati di nascita, povertà, moralità e medico.

ART. 11.^o — L'assegnazione delle doti si farà dall'Amministrazione in via ordinaria nel mese di Gennaio di ogni anno, e rifletterà esclusivamente le nubende che hanno celebrato il matrimonio nell'anno precedente. La dote non verrà elargita se prima non verrà prodotto il certificato di seguito matrimonio civile e rilasciata quitanza originale dalla favorita.

ART. 12.^o — *b)* L'erogazione di annue L. 200 milanesi corrispondenti a L. 133,33 italiane ai poveri della Parrocchia di S. Giorgio su Legnano a mezzo di quella Congregazione di Carità la quale le distribuirà a norma delle disposizioni contenute nell'art. 72 della legge 17 Luglio 1890 N. 6972 in mancanza di prescrizioni del pio testatore e ne renderà conto all'Autorità Tutoria nei modi e nelle forme di legge.

ART. 13.^o — La beneficenza sussidiaria di cui all'art. 5 lettera *a)* ed all'art. 12 venne disposta dal fu Gaspare Raimondi colle disposizioni testamentarie accennate all'art. 1.^o del presente statuto

Mezzi - Destinazione - Oneri.

ART. 14.^o — Il Luogo Pio Raimondi provvede al suo scopo, cioè all'esistenza e mantenimento dell'Ospedale colle rendite dei beni che possiede in proprio ascendenti a L. 11 mila circa, i quali giusta l'ultima perizia hanno il valore di L. 291300.

ART. 15.^o — E esso è gravato dai seguenti oneri di culto in perpetuo:

a) Annue L. 600 milanesi, corrispondenti a L. 400 italiane, alla fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio su Legnano per i bisogni della medesima, disposte dal fu Gaspare Raimondi.

b) Annue L. 745,55 italiane al Parroco per tempo di Prospiano per la celebrazione di messe ed anniversari e ciò in dipendenza dei legati Crosio - Pini - Castiglioni - Raimondi Gaspare e Francesco.

ART. 16.^o — Oltre agli oneri sopradetti annualmente devonsi soddisfare i seguenti livelli autorizzati col decreto 7 Ottobre 1864 N. 20210 dell'Onor. Deputazione Provinciale. Alla Parrocchia di San Satiro in Milano L. 35,12, a quella di San Michele in Busto Arsizio L. 12 ed a quella di Marnate L. 13,13.

CAPO II.^o

Amministrazione.

ART. 17.^o — L'Amministrazione del Luogo Pio Raimondi in Prospiano frazione del Comune di Gorla Minore, è collegialmente rappresentata dai M. M. R. R. Parroci protempore di Prospiano, Gorla Minore e S. Giorgio su Legnano ed assistita dal Segretario.

ART. 18.^o — Il Presidente del Consiglio è sempre l'anziano degli Amministratori, la quale anzianità si dovrà desumere dall'epoca di possesso dei rispettivi benefici Parrocchiali. Non potrà occupare la carica di Presidente chi sostituisse temporaneamente un amministratore che abbia rinunciato all'incarico demandatogli dal Fondatore.

ART. 19.^o — In mancanza del Presidente, questi viene supplito dal più anziano degli amministratori effettivi col titolo di Consigliere Delegato.

ART. 20.^o — Per essere ammessi a far parte dell'Amministrazione, bisogna aver comprovato di essere effettivamente nominato e messo in possesso di una delle tre Prebende Parrocchiali suaccennate, per cui si riterranno esclusi i vicari ed altri precariamente incaricati del reggimento di dette Parrocchie.

ART. 21.^o — In casi speciali e dietro l'unanime consenso dei due amministratori in funzione, i Vicari ed incaricati temporanei suddetti potranno essere ammessi nel Collegio Amministrativo, cessando però ogni loro ingerenza negli affari della Causa Pia, appena venga installato il nuovo Parroco del Comune da essi rappresentato.

ART. 22.^o — Quando però qualcuno dei tre Parroci chiamati all'Amministrazione della sostanza di questo Luogo Pio, trovasse, come si esprime il Fondatore medesimo, "che le incombenze di tale incarico fossero incompatibili o troppe onerose", gli amministratori in carica eleggeranno nel più breve termine o nel paese di Prospiano, od in quelli limitrofi di Olgiate Olona, Marnate, Rescalda, Cislago e Gorla Minore, una persona proba e stimata a succedere al rinunciante nell'Amministrazione.

ART. 23.^o — In caso di prolungato impedimento a funzionare di qualche membro, l'Amministrazione potrà eleggere a supplirlo in via affatto provvisoria, ove lo ritenga necessario ed opportuno, una persona proba e stimata appartenente al ceto ecclesiastico o laico del Paese o paesi suddetti, col mandato di rappresentare questi fino a quando sia in grado di riprendere la sua carica.

ART. 24.^o — Ogni ammissione nel Collegio Amministrativo tanto in via regolare, che eccezionale, sarà constatata ed approvata da apposita deliberazione, presa in base ai voluti documenti e nelle forme e modi di legge, da sottoporsi all'approvazione superiore.

CAPO III.^o

Adunanze - Convocazioni - Proposte Deliberazioni - Verbali di seduta.

ART. 25.^o — Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno e cioè in Aprile e Settembre e precisamente nei giorni che verranno determinati dall'Amministrazione; le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta dagli altri membri, sia per disposizione dell'Autorità Governativa. L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie deve essere scritto ed a firma del Presidente, e consegnato al domicilio dei componenti l'Amministrazione a mezzo di apposito incaricato.

ART. 26.^o — L'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza sarà comunicato ai componenti l'Amministrazione almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

ART. 27.^o — Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili, esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata al più presto. Sempre che ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, sia su proposta del Presidente che della maggioranza degli altri amministratori. Quando vi siano all'ordine del giorno argomenti d'indole tecnico-sanitaria sarà invitato alla seduta con voto semplicemente consultivo il Medico-Direttore.

ART. 28.^o — Le votazioni si fanno per appello nominale e peralzata e seduta. Hanno però sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 29.^o — Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed hanno la loro piena validità od effetto anche allorquando intervenuti alla seduta due soli amministratori, questi abbiano emesso il medesimo parere.

ART. 30.^o — Se però i due amministratori intervenuti alla seduta non fossero d'accordo sopra uno o più oggetti, la deliberazione verrà rimandata alla seguente seduta per la quale s'inviterà l'amministratore mancante.

ART. 31.^o — Nessun amministratore può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi o di parenti od affini sino al quarto grado, o ad interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato in nome collettivo od in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

ART. 32.^o — Le deliberazioni devono essere sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati. Esse devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

ART. 33.^o — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario il quale ha semplicemente voce consultiva, e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se alcuni di questi si allontanano o ricusa di firmare ne sarà fatta menzione spiegandone i motivi. Le deliberazioni verranno pubblicate nel giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

CAPO IV.^o

Attribuzioni e doveri dell'Amministrazione.

ART. 34.^o — L'Amministrazione per l'adempimento del mandato affidatole dal Testatore e dalla legge:

- a) Delibera sull'accettazione e nomina dei nuovi membri del Consiglio, impiegati e salariati d'ufficio.
- b) Delibera entro il mese di settembre il bilancio per l'esercizio dell'anno seguente.
- c) Entro il mese di Aprile d'ogni anno discute ed esamina il conto consuntivo e fa relazione sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente.
- d) Provvede all'amministrazione dei beni ed all'erogazione delle rendite a norma delle tavole di fondazione.

e) Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni salvo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa quando è dalla legge richiesta.

f) Delega uno o più dei suoi componenti, munendoli di regolare procura, per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporre all'approvazione Tutoria.

g) Cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione a sensi dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N. 4702.

h) Cura la trascrizione ove ne sia il caso degli atti d'acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche.

i) Promuove le deliberazioni per stare in giudizio.

l) Provvede alla rinnovazione dei contratti d'affitto a norma delle vigenti legge.

m) Delibera sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili d'ogni natura, che derivino da obbligazione civile debitamente accertata.

n) Promuove l'autorizzazione per accettazione di eredità, di lasciti o doni, impiego dei fondi eventuali procedenti da avanzi di rendita, ritiro di capitali attivi e reimpiego dei medesimi, acquisto o vendita di beni stabili, vendita di piante ed assunzione di capitali passivi.

o) Ordina al bisogno straordinarie verifiche di cassa.

p) Delibera sul conferimento del servizio di Tesoreria.

q) Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione dei beni, l'uso delle rendite ed i provvedimenti straordinari sia per titolo di beneficenza come per oggetti aventi diretto rapporto coll'asse patrimoniale dell'Opera Pia.

CAPO V.º

Attribuzioni e doveri del Presidente.

ART. 35.º — Le attribuzioni ed incombenze del Presidente del Consiglio sono le seguenti:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione dell'amministrazione, presiede e dirige le adunanze.

2. Col mezzo degli impiegati d'ufficio eseguisce le deliberazioni del Consiglio e spedisce tutti gli affari d'ordinaria amministrazione.

3. Dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive.

4. Sorveglia l'andamento dell'azienda in modo che tutto proceda con regolarità e decoro.

5. Cura la regolare tenuta degli inventari, dei registri prescritti dalle leggi vigenti, non che la conservazione di titoli e documenti relativi ai beni.

6. Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziata in bilancio mercè l'emissione dei relativi mandati e reversali colle forme e norme stabilite.

7. Procedo alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

8. Vigila affinchè entro il tempo stabilito sia dal Tesoriere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio.

9. Sospende in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, riferendone al consiglio amministrativo nella prima adunanza.

10. Promuove il deposito alla Cassa Postale di risparmio, o con l'approvazione Tutoria in altro istituto di credito e di risparmio, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'Amministrazione, od il ritiro delle somme stesse.

11. Cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione Tutoria e la trasmissione delle copie all' Autorità Superiore.

12. Prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno.

13. Cura la lodevole manutenzione dei fondi, delle case ed opifici e di tutto quanto concerne il patrimonio dell'opera Pia.

14. Ove lo creda opportuno, può conferire ad altro degli amministratori le mansioni di Consigliere Delegato.

CAPO VI.^o

Norme generali d'amministrazione.

ART. 36.^o — Nessuno dei componenti il Consiglio può a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazioni fisse sul bilancio dell'Opera Pia all'infuori delle spese forzose sostenute per l'adempimento di speciali incarichi e pel disbrigo di servizi nell'interesse dell'Istituto.

ART. 37.º — I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente, del membro anziano o delegato e dal Segretario.

ART. 38.º — Senza l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuovi o maggiori entrate verificatesi; operare alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, nè provvedere a nuova o maggiore spesa cui si possa far fronte col fondo di riserva.

ART. 39.º — Gli immobili devono di regola essere dati in affitto, gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

ART. 40.º — Le somme da investire devono essere impiegate:

a) Nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate.

b) In titoli del debito pubblico dello Stato ed in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

c) Nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione Tutoria.

ART. 41.º — Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto, si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e dai regolamenti relativi approvati col Regio Decreto 5 febbraio 1891.

Prospiano, 27 Settembre 1901.

L'Amministrazione del Luogo P. Raimondi

firmati P.^{te} GIUSEPPE PESSINA - P.^{te} GAETANO FERRARIO
Dott. NINO GIORGETTI

IL SEGRETARIO

firmato CARLO BUTTINI

Attuale Amministrazione:

P.^{te} GAETANO FERRARIO - PRESIDENTE

P.^{te} GIULIO GALLI - P.^{te} GAETANO PROVERBIO - MEMBRI

IL SEGRETARIO

Dott. ANGELO GUSMERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Statuto venne regolarmente pubblicato all'albo Pretorio Comunale e contro di esso non furono prodotte opposizioni nè osservazioni di sorta.

Dal Municipio di Gorla Minore, 6 Ottobre 1901.

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato CARLO BUTTINI

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
firmato BUTTINI

Roma, 24 Novembre 1901.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: d'ordine di S. M.

IL MINISTRO
firmato GIOLITTI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DELLA 3.^a DIVISIONE
firmato BONINO

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto Organico dell'Opera Pia Raimondi Francesco in Prospiano, presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni dell'Amministrazione del Pio Istituto, dei Consigli Comunali di Gorla Minore e S. Giorgio su Legnano, nonchè del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890, numero 6972 e relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia Raimondi Francesco in Prospiano in data 27 settembre 1901, composto di 41 articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 24 Novembre 1901.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Contrassegnato: GIOLITTI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DELLA 3.^a DIVISIONE
BONINO